

AVV. DI IORIO MARCELLO
C.SO VITTORIO EMANUELE II 209
65122 - PESCARA (PE)
Cod. Fisc. DRIMCL70D01F777L
Tel e fax 085.4429695
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sede di L'Aquila

Indice degli Atti

GUIDO CARLA

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Numero	Data	Natura dell'Atto
1	28/08/13	RICORSO INTRODUTTIVO CON ISTANZA CAUTELARE
2	28/08/13	MANDATO IN CALCE A RICORSO INTRODUTTIVO
3	28/08/13	AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE CON COPIA DOCUMENTO

Numero	Data	Documenti
1	06/08/13	DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE
2	05/11/12	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
3	24/08/12	BANDO DI CONCORSO MIUR D.D.G. N.82 DEL 24/09/2012
4	1991-1992	DIPLOMA DI MATURITA'
5	15/07/13	MAIL MIUR DI SUPERAMENTO DELLE PROVE D'ESAME
6	26/10/12	NOTA MIUR PROT.N.2870 AI DIRETTORI GENERALI UFF. SCOL. REG.

Avv. DI IORIO MARCELLO
C.so Vittorio Emanuele II 209
65121 Pescara 085.4429695
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Sede di L'AQUILA

RICORSO

La sig.ra GUIDO CARLA (Cod. Fisc. GDUCRL73M65G141S), nata a ORTONA (CH), il 25/08/1973 e res.te in PESCARA (PE), alla via G. MARCONI 18, rapp.ta e difesa dall'Avv. Di Iorio Marcello (Cod. Fisc. DRIMCL70D01F777L), ed ele.te dom.ta presso lo studio ubicato in Pescara (PE), al C.so V. Emanuele II 209 (comunicazioni di cancelleria: tel. e fax 085.4429695, mail pec: avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it) come da procura in calce al presente ricorso introduttivo,

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Abruzzo, con sede in L'Aquila (AQ), Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio da Ranallo;

nonché contro

IACONI PAOLA, Via G. Galilei 236/A, Giulianova (TE)

GUIDO SIMONETTA, Via E. Ravasco 60, Pescara (PE)

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,

1) del Decreto ricevuto con Racc.a.r. il 14/08/13 Prot.AOODRAB 7319 UFF.III del 06/08/13 con il quale l'U.S.R. per l'Abruzzo ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente della scuola primaria (Cfr. Allegato 1).

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n.82 del 24.09.2012 (Cfr. Allegato 2 – Istanza di Partecipazione) per l'assegnazione di posti e cattedre finalizzato al

reclutamento di personale docente nella scuola primaria (Cfr. Allegato 3 – Bando).

La partecipazione al concorso era permessa alla ricorrente stante il possesso del titolo di studio di Diploma di Maturità rilasciato al termine del corso quinquennale sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito nell'anno scolastico 1991/1992 presso l'Istituto Magistrale Statale “ G. Marconi ” di Pescara (Cfr. Allegato 4 – Diploma di Maturità)

La ricorrente ha partecipato al Concorso ed ha brillantemente superato la prova preselettiva, la prova scritta ed infine la prova orale (Cfr. Allegato 5).

Pur avendo superato l'esame, l'U.S.R. per l'Abruzzo ha comunicato con il decreto oggetto di gravame (Cfr. Allegato 1) l'esito negativo della valutazione del titolo di studio: “ ... *DECRETA ... è esclusa dalla partecipazione al concorso indicato nelle premesse, in quanto non in possesso di valido titolo di studio per l'accesso al concorso per la scuola primaria ...* ”.

La esponente, dunque, a mezzo dell'impugnato Decreto è stata esclusa per inidoneità del titolo di studio, in particolare l'amministrazione ha inteso l'esclusione legittimata dall'applicazione dell'art.2, comma 1, lettera a) del bando di concorso:

“... 2. Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998”.

Nonostante la chiara formulazione del Bando di Concorso, l'U.S.R. per l'Abruzzo ha ritenuto che il diploma in possesso della ricorrente rilasciato dall'Istituto Magistrale al termine del corso sperimentale ad indirizzo linguistico non costituisse titolo valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria, in breve l'U.S.R. per l'Abruzzo non ha riconosciuto l'equivalenza fra il diploma di maturità ad indirizzo linguistico conseguito in un Istituto Magistrale con quello di maturità magistrale.

φ φ φ φ φ φ φ φ

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati anche in considerazione dei seguenti **MOTIVI**

1- Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. dell'art.2, comma 1, lettera a) del bando di concorso. Eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Provvedimento impugnato rappresenta il palese risultato di una istruttoria condotta con molta sufficienza da parte degli uffici dell'U.R.S. per l'Abruzzo.

La questione oggetto del contendere consiste nella possibilità o meno che la ricorrente, in possesso di un diploma rilasciato da un Istituto Magistrale al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, possa accedere al concorso per l'assegnazione di posti e cattedre finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola primaria.

Soccorre in ausilio delle ricorrente quanto statuito dal Consiglio di Stato con decisione del 04.04.2003, n.1769, dalle cui conclusioni lo stesso Collegio, con successiva decisione del 06.05.2008, n.3917, non ritiene doversi discostare: *"la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art.278 del D.Lgs. 16.04.1994 n.297 (ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto Magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie"*.

"In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, a norma del successivo art.279 (anch'esso ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria."

E' pacifico, dunque, che il diploma di maturità con indirizzo linguistico in possesso della ricorrente rappresenta un titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale "...

anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di un corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici ..." (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n.3917/2008).

In tal senso si sono nuovamente pronunciati il Collegio di Palazzo Spada con Sentenza

del 23.06.2009, n.7550 che "... ritiene di ribadire la condivisibilità delle superiori argomentazioni, perfettamente trasportabili al caso in esame ...".

Ancor più di recente, il TAR Campania, chiamato a giudicare della legittimità di alcuni provvedimenti di esclusione dal concorso in oggetto, provvedimenti tutti motivati in modo identico a quello sottoposto all'attenzione dell'intestato Collegio (... primo TAR a pronunciarsi sul merito, gli altri Tribunali hanno riscontrato positivamente le tante istanze cautelari ...), con sentenze rese ai sensi dell'art. 60 C.P.A. ha ancora una volta ribadito il surriportato costante ed univoco orientamento giurisprudenziale (cfr. Sentenze TAR Campania nn.3384/2013, 3385/2013, 3386/2013, 3387/2013, 3401/2013 del 03/07/13).

Segnatamente, il TAR Campano ha evidenziato in modo dirimente che "... a tale indirizzo giurisprudenziale aveva aderito espressamente la stessa amministrazione con nota di indirizzo n.2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, senza ulteriore specificazione ... "

In aderenza alle motivazioni delle Sentenza Tar Campania sopra richiamata, è semplice constatare come il Bando di Concorso non si presta ad altra e diversa interpretazione.

La stessa Amministrazione Scolastica con nota Ministeriale indirizzata a Direttori Generali degli Uffici Regionali del 26.10.2012 prot.n.2870, quasi si stupisce che il dato testuale dell'articolato possa essere stato equivocado "Pervengono richieste di chiarimento sulla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli Istituti Magistrali ... Al riguardo si fa presente che il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con sentenza n. 2172 / 2002 ha ritenuto valido il titolo "maturità linguistica" per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che "il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall' istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria". Tale assunto trova altresì conferma dalla formulazione del Bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell' Istituto Magistrale, senza

ulteriore specificazione ...” (Cfr. Allegato 6).

L'atto di esclusione impugnato si pone in contrasto sia con il richiamato indirizzo giurisprudenziale che con le direttive ministeriali, chiarite ulteriormente nella succitata nota di indirizzo, di intendere ad ogni effetto di legge, e più in particole per il concorso in questione, equiparato il diploma ad indirizzo linguistico con quello di maturità magistrale tout court.

L'illegittimità di cui è affetto il Decreto di esclusione appare evidente, avendo l'Amministrazione Scolastica Regionale proceduto in maniera del tutto arbitraria ed acritica, in spregio a basilari e riconosciuti principi e diritti.

2 - Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies delle Legge n.241/1990. Violazione di ogni norma e principio in tema di tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione .

L'esclusione della ricorrente risulta viziata da violazione dell'art.21 nonies delle Legge n.241/1990. A tal fine bisogna evidenziare come il provvedimento in questione incide su una posizione ormai consolidata in capo alla ricorrente, travolgendo una serie di atti amministrativi che hanno prodotto, in modo irreversibile, effetti ampliativi della sfera giuridica dell'interessata. In particolare, la suddetta esclusione è intervenuta dopo il superamento della prova orale, vale a dire dopo il superamento dell'esame finale, e dunque dopo che la Commissione giudicatrice ha accertato le capacità professionali della ricorrente.

La motivazione “di stile” (sempre ammonita dai Giudici Amministrativi) sembrerebbe lasciar intendere una presunta impreparazione della ricorrente causata dall'assenza, nel piano di studio dell'indirizzo linguistico, di ore dedicate alle materie pedagogiche rese in favore delle lingue straniere.

In ciò l'amministrazione scolastica trascura di considerare che la ricorrente ha dato ampia prova della abnormità di tale “illazione”, avendo la stessa compiutamente e brillantemente superato l'esame finale vertente proprio sulla verifica puntuale delle conoscenze del candidato delle materie pedagogiche.

Tale considerazione non doveva essere in alcun modo ignorata dall'U.S.R. per l'Abruzzo e doveva trovare idoneo riscontro nella motivazione “di stile” offerta in sede di comunicazione di esclusione.

Del pari non meritava di essere ignorata la circostanza conosciuta all'amministrazione

scolastica che migliaia di candidati con diploma di maturità ad indirizzo linguistico hanno svolto, e stanno svolgendo, anni interi di insegnamento presso le scuole primarie con formule precarie di assunzione temporanee.

Il difetto di motivazione del decreto di esclusione determina l'illegittimità del provvedimento; nella fattispecie in esame peraltro, l'onere della motivazione si presentava particolarmente rigoroso, sia perché era intervenuto il superamento dell'esame avente ad oggetto la valutazione delle conoscenze pedagogiche utili all'insegnamento nella scuola primaria e sia perché si voleva limitare in maniera arbitraria il generale principio del *favor participationis*.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* è reso palese dai suesposti motivi di impugnazione, in questa sede richiamati.

Quanto al *periculum in mora*, oltre all'interesse "privato" che riveste il superamento della prova per la ricorrente circa la possibilità reale di aspirare all'attribuzione di un sospirato posto di lavoro, il decreto di esclusione pregiudica irreparabilmente l'interesse "generale-pubblico" di una corretta redigenda – *ad horas* - graduatoria.

A tal proposito, il Bando prevede la possibilità immediata – Settembre 2013 - di collocare nei ruoli dell'amministrazione scolastica i candidati vincitori di concorso.

Alla luce di tali considerazioni appare indispensabile ordinare all'amministrazione scolastica la sospensione del provvedimento nonché l'immediato reinserimento della ricorrente nella graduatoria dalla quale è stata illegittimamente estromessa.

*** **

P.q.m. voglia l'Ecc.mo Collegio adito, in accoglimento del presente ricorso,

- in via istruttoria, ordinare l'esibizione degli atti all'Amministrazione Scolastica,
- in via cautelare, sospendere l'efficacia del decreto di esclusione
- nel merito, annullare, anche con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 C.P.A., il Decreto


ricevuto con Racc.a.r. il 14/08/13 Prot.AOODRAB 7319 UFF.III del 06/08/13 con il quale l'U.S.R. per l'Abruzzo ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente della scuola primaria, favorendo l'iscrizione della ricorrente nelle predisponende graduatorie.

Con riserva di depositare motivi aggiunti sulla depositanda documentazione dell'Amministrazione, vittoria di spese e competenze, rimborso del contributo unificato.

Il Contributo Unificato per il presente procedimento innanzi al TAR è stato omesso giusta autocertificazione della ricorrente allegata al fascicolo di parte vertendo la vicenda in materia di accesso al pubblico impiego.

Allegati come da separato indice degli atti di cui al fascicolo di parte.

Pescara, li 29 agosto 2013.


Avv. Marcello Di Iorio



Mandato ad Litem ed Informativa ex art. 4, comma 3, D.Lgs. n.28/2010

La sig.ra GUIDO CARLA (Cod. Fisc. GDUCRL73M65G141S), nata a ORTONA (CH), il 25/08/1973 e res.te in PESCARA (PE), alla via G. MARCONI 18, nomina l'Avvocato Di Iorio Marcello, del foro di Pescara a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio promosso contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo oltre che negli eventuali successivi gradi di giudizi di impugnazione, conferendogli ogni più ampia facoltà, compresa quella di farsi sostituire, conciliare, transigere, rinunciare agli atti, dando per rato e confermato sin da ora il suo operato.

La presente sottoscrizione vale quale elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Pescara, al Corso Vittorio Emanuele II n.209 oltre che quale dichiarazione di essere stata informata che i dati richiesti, anche se sensibili, saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico mediante strumenti manuali, informatici e telematici, tanto che presta il proprio consenso al loro trattamento.

Dichiara di aver letto ed approvato l'atto cui la presente procura accede e di autorizzare, per quanto di competenza, le Comunicazioni di Cancelleria presso la mail pec: avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it

Pescara, li 28 agosto 2013.



E' autentica
Avv. Marcello Di Iorio

RELATA DI NOTIFICAZIONE Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di L'Aquila ho notificato e dato copia conforme del suesteso atto sul cui originale esiste firma, mandato ed autentica così come segue:

- 1) al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Abruzzo, con sede in L'Aquila (AQ), Complesso monumentale San Domenico, Via Buccio da Ranallo, ove per legge è domiciliato, ivi recandomi e rimettendone copia a mani di
- 2) alla IACONI PAOLA, Via G. Galilei 236/A, Giulianova (TE), ivi rimettendone copia a mezzo servizio postale come per legge
- 3) alla GUIDO SIMONETTA, Via E. Ravasco 60, Pescara (PE), ivi rimettendone copia a mezzo servizio postale come per legge

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

(art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1° BIS D.P.R. 30/5/2002 N. 115

Il/La sottoscritto/a CARLA GUIDO
nato/a a ORTONA (CH) il 25-8-1973
residente a PESCARA telefono 3478538690
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28/12/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art.75 del D.P.R.445 del 28/12/2000

DICHIARA

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R.115/2002 non è superiore a euro 32.298,99 (importo modificato con D.M. 2/7/12 G.U. 250 del 25/10/12) relativamente all'anno 2012.*

Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da:

Generalità anagrafiche dei componenti nucleo familiare (compreso richiedente)	Data di nascita	Comune di nascita
Cognome e nome <u>GUIDO CARLA</u> C.F. <u>GDUCL73M65G141S</u>	<u>25-8-1973</u>	<u>ORTONA (CH)</u>
Cognome e nome <u>COSTANTINI UMBERTO</u> C.F. <u>CSTMR73D08G482W</u>	<u>8-4-1973</u>	<u>PESCARA</u>
Cognome e nome <u>COSTANTINI VICTORIA</u> C.F. <u>CSTVTR05M71G482S</u>	<u>31-8-2005</u>	<u>PESCARA</u>
Cognome e nome <u>COSTANTINI CAROLA</u> C.F. <u>CSTLCRL09S43G482P</u>	<u>3-11-2009</u>	<u>PESCARA</u>

*N.B. l'anno di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

PESCARA 28/08/2013

FIRMA

[Firma]

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

PESCARA 28/08/2013

IL DICHIARANTE

[Firma]

Allegare fotocopia del documento di identità.


La presente dichiarazione non necessita dell'autentica della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Cognome **GUIDO**
 Nome **CARLA**
 Nato il **25-08-1973**
 (atto n. **0 P. 0 S. - 1973**)
 a **ORTONA (CH)**
 a **Italiana**
 Cittadinanza **PESCARA (PE)**
 Residenza **LEGGI MARCONI 18 i.4**
 Via **cgt COSTANTINI**
 Stato civile **TRADUTTRICE**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **155**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari **NN**



 Firma del titolare *Calafando*
PESCARA il **18-11-2005**
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro

 d'ordine del Sindaco
Nevio Bompansa

Scadenza : 17-11-2010
 Diritti : 5,16



AM0816520



IPZS OFFICINA CV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 PESCARA
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AM0816520
 DI
 GUIDO CARLA
 in COSTANTINI